Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 luglio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-534
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 15 *aprile* 1959
*registrato alla Corte dei conti l'*8 *giugno* 1959
registro n. 31 *Esercito, foglio n* 396

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

PELTECHIAN Giovan Battista fu Giovanni, nato a Burdin (Turchia) il 19 settembre 1914, sergente maggiore Comando superiore Forze armate Egeo « *alla memoria* ». — Di origine armena, cittadino italiano di elezione, sottufficiale animato da profondo amore per l'Italia, già distintosi in precedenti azioni, si offriva con vero entusiasmo per essere aviolanciato in territorio nemico a capo di una rischiosa missione informativa. Dopo un periodo di proficua attività, tradito e catturato, veniva sottoposto ad inumane torture e ad estenuanti interrogatori mantenendo virilmente inalterata la sua fede per l'Italia, rendendo vano ogni tentativo di carpirgli notizie e respingendo sdegnosamente ogni offerta di passare al nemico per aver salva la vita. Condannato a morte unitamente ai suoi compagni di missione, dinanzi al plotone di esecuzione il suo pensiero rimaneva fermamente rivolto all'Italia alla famiglia ed ai propri dipendenti. Al cappellano che lo assistì negli ultimi istanti ed in nobili lettere dirette alla madre ed ai superiori, confermava le sue magnifiche doti di soldato, dichiarando che egli ed i suoi compagni morivano contenti per il dovere compiuto e raccomandando alla madre di non rimpiangerlo. Fulgido esempio di virtù militare e di completa dedizione alla Patria — Medio Oriente, luglio-settembre 1942

GURUZIAN Riccardo fu Garabet, nato a Arpet (Armenia Turca), il 24 giugno 1910, sergente Comando superiore Forze armate Egeo « *alla memoria* ». — Di origine armena, cittadino italiano di elezione, profondamente devoto all'Italia, si offriva, con vero entusiasmo, per essere aviolanciato in territorio nemico per rischiosa missione informativa Dopo un periodo di proficua attività, tradito e catturato, veniva sottoposto ad inumane torture e ad estenuanti interrogatori che sopportava virilmente, confermando inalterata la sua fede per l'Italia, rendendo vano ogni tentativo di carpirgli notizie e respingendo sdegnosamente ogni offerta di passare al nemico per aver salva la vita. Condannato a morte, dinanzi al plotone di esecuzione il suo pensiero rimaneva rivolto all'Italia, alla famiglia ed ai suoi superiori, dichiarando di morire contento di aver compiuto interamente il proprio dovere. Fulgido esempio di virtù militari. — Medio Oriente, luglio-settembre 1942.

EGHIALIAN Clemente fu Giuseppe, nato a Ankara (Turchia) il 18 maggio 1914, autiere, Comando superiore Forze armate Egeo « *alla memoria* ». — Di origine armena, cittadino italiano di elezione, profondamente devoto all'Italia, si offriva, con vero entusiasmo, per essere aviolanciato in territorio nemico per rischiosa missione informativa Dopo un periodo di proficua attività, tradito e catturato, veniva sottoposto ad inumane torture e ad estenuanti interrogatori, confermando virilmente inalterata la sua fede per l'Italia, rendendo vano ogni tentativo di carpirgli notizie e respingendo ogni offerta di passare al nemico per aver salva la vita. Condannato a morte, dinanzi al plotone di esecuzione il suo pensiero rimaneva rivolto all'Italia, alla famiglia ed ai suoi superiori In una nobile lettera indirizzata al fratello alla vigilia della morte, confermava le sue magnifiche doti di soldato, dichiarando che egli ed i suoi compagni avevano la coscienza tranquilla davanti a Dio e che morivano contenti di aver compiuto interamente il loro dovere. Fulgido esempio di virtù militari. — Medio Oriente, luglio-settembre 1942.

MEDAGLIA D'ARGENTO

CHERVISARI Rodolfo fu Andrea, da Trieste classe 1921 sottotenente fanteria complemento 79° reggimento fanteria « Roma » II battaglione 8ª compagnia. — Comandante di plotone, nel corso di un forte attacco nemico, si prodigava con tutte le proprie energie nella difesa della posizione a lui affidata, incitando ed animando con l'esempio i propri dipendenti. Accortosi che l'avversario stava penetrando nella posizione, si slanciava al contrassalto alla testa del plotone e, malgrado le forti perdite subite, ricacciava l'avversario. Il giorno successivo, riaccesasi l'aspra lotta, dopo strenua resistenza scompariva nella mischia, rimanendo disperso — Fronte russo, 17-18 dicembre 1942.

(3724)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1959, n. 429.
Proroga dell'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti relativi all'ammasso per contingente del frumento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 14 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 397, è prorogata con efficacia dal giorno della sua cessazione, fino al 31 dicembre 1961, per i documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni dell'ammasso per contingente del frumento, disposto con il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 15 giugno 1959, n. 430.

Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, è sostituito dal seguente:

« I requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali sono accertati di ufficio dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.

L'Amministrazione non può richiedere al privato atti o certificati concernenti fatti o circostanze che risultino attestati in documenti già in possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.

Sono validi a tutti gli effetti gli atti ed i documenti esibiti spontaneamente dai privati e riconosciuti regolari dall'Amministrazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1959, n. 431.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Mercedarie Missionarie di Bérriz.

N. 431. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Mercedarie Missionarie di Bérriz e la medesima è autorizzata ad acquistare un immobile sito in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1959, n. 432.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Gradiscutta del comune di Varmo (Udine).

N. 432. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 5 agosto 1958, integrato con prospetto senza data e con dichiarazione del 16 gennaio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Gradiscutta del comune di Varmo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1959, n. 433.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. M. V. Ausiliatrice, in località Minotte del comune di Merlara (Padova).

N. 433. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 10 gennaio 1955, integrato con postilla del 2 gennaio 1958 e con dichiarazione del 15 gennaio 1958, relativo alla erezione della parrocchia della B. M. V Ausiliatrice, in località Minotte del comune di Merlara (Padova), e viene riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1959, n. 434.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma « Regina Pacis », in località Castello del comune di Caorle (Venezia).

N. 434. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 21 novembre 1957, integrato con due dichiarazioni del 26 e 29 novembre 1958, relativo all'elevazione in parrocchia della Curazia autonoma « Regina Pacis », in località Castello del comune di Caorle (Venezia) e viene riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1959, n. 435.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in località omonima del comune di San Cesario sul Panaro (Modena).

N. 435. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 26 luglio 1956, integrato con quattro dichiarazioni rispettivamente del 16 aprile, 31 ottobre, 14 novembre e 17 dicembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in località omonima del comune di San Cesario sul Panaro (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1959.

Salari medi per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,

concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della determinazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Trento sono determinate nelle misure indicate nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° agosto 1958.

Roma, addì 5 maggio 1959

p. *Il Ministro*: GOTELLI

TABELLA *A*

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale delle aziende alberghiere ad attività annuale della provincia di Trento.

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categorie degli alberghi		
	I categoria	II categoria	III categoria
	Lire	Lire	Lire
I Categoria			
Capo cuoco	52.000	51.000	51.000
Maître d'hôtel	48.000	47 000	46.000
Portiere, 2° capo cameriere e barman	46.000	45.000	44.000
II Categoria			
Uomini	36.000	35.000	34.000
Donne	32.000	31.000	30 000
III Categoria			
Uomini sopra i 20 anni	30 000	29.000	27.000
Uomini dai 18 ai 20 anni	26.000	25.000	24.000
Uomini sotto i 18 anni	19.000	18 000	17 000
Donne sopra i 20 anni	27 000	26.000	25.000
Donne dai 18 ai 20 anni	23 000	22 000	21.000
Donne sotto i 18 anni	17.000	16 000	15 000

Note La presente tabella si applica anche per il computo dei contributi sulla gratifica natalizia (13ª mensilità).

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GOTELLI

TABELLA *B*

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere ad attività stagionale della provincia di Trento.

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categorie degli alberghi		
	I categoria	II categoria	III categoria
	Lire	Lire	Lire
I Categoria			
Capo cuoco	55.000	53.000	52.000
Maître d'hôtel	51.000	50 000	48.000
Portiere, 2° capo cameriere e barman	47.000	46.000	45.000
II Categoria			
Uomini	40.000	37.000	36 000
Donne	35.000	33.000	31.000
III Categoria			
Uomini sopra i 20 anni	32 000	31.000	30.000
Uomini dai 18 ai 20 anni	28 000	27 000	26.000
Uomini sotto i 18 anni	23.000	22.000	21.000
Donne sopra i 20 anni	28.000	27.000	26.000
Donne dai 18 ai 20 anni	24.000	23 000	22.000
Donne sotto i 18 anni	18.000	17.000	16.000

Note: I salari medi convenzionali, come sopra determinati, si applicano nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, per le località di Riva e Torbole, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, per le località di Levico e Roncegno, nei mesi di luglio e agosto per le rimanenti località

Per gli eventuali periodi di attività eccedenti i detti mesi viene applicata la tabella relativa ai salari medi annuali (tabella *A*)

La presente tabella si applica anche per il computo dei contributi sulla gratifica natalizia o 13ª mensilità, il cui rateo non è compreso nelle misure retributive come sopra determinate

Visto, p *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GOTELLI

(3841)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 30 giugno 1959

Cazzola Nicola, notaio residente nel comune di Valli del Pasubio, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Piovene Rocchette, stesso distretto,

Lupi Eugenio, notaio nel comune di Bassano del Grappa, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Recoaro Terme, stesso distretto,

Bonato Armando, notaio residente nel comune di Arsiero, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Valdagno, stesso distretto,

Gallo Enrico Augusto, notaio residente nel comune di Ancona, è trasferito nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì,

Atorino Anna, notaio residente nel comune di Mirandola, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Nonantola, stesso distretto,

Padolecchia Vito, notaio residente nel comune di Bitetto, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Mola di Bari, stesso distretto,

Tremonti Marino, notaio residente nel comune di Latisana, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine,

Costa Calogero, notaio residente nel comune di Caltagirone, è trasferito nel comune di Mirabella Imbaccari, distretto notarile di Caltagirone,

Ioli Francesco, notaio residente nel comune di Vinovo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino,

Terra Abrami Emidio, notaio residente nel comune di Casella Torinese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino,

Morano Dario, notaio residente nel comune di Frossasco, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino,

Betti Gian Luigi, notaio residente nel comune di Brusasco Cavagnolo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Santarelli Fantini Sandro, notaio residente nel comune di Susa, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino,

Adami Francesco, notaio residente nel comune di Corio, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino,

Muzzi Mario, notaio residente nel comune di Almese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino,

Amato Pellegrino, notaio residente nel comune di None, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino,

Gramaglia Giovanni notaio residente nel comune di Castelnuovo Don Bosco distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino,

Burlando Mario notaio residente nel comune di Cambiano distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino

(3861)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « igiene » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di « igiene » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(3857)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott Tommaso Beretta, nato a Brescia il 30 luglio 1928, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pavia il 9 aprile 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(3659)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Salerno relativa alla sistemazione dell'area ex Caserma Umberto I

Con decreto Ministeriale 20 giugno 1959, n 3591, con il rinvio a nuovo studio della variante relativa alla sistemazione dell area dell'ex Gassometro, è stata approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, la variante al piano di ricostruzione di Salerno riguardante la sistemazione dell area ex Caserma Umberto I firmata in una planimetria in scala 1 2000 e una in scala 1 400

Per le opere previste nella variante è assegnato lo stesso termine fissato per il piano di ricostruzione originario di Salerno che, giusta il disposto dell art 2 della legge 21 dicembre 1955, n 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(3698)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno facenti parte dell'ex alveo del Canalbianco, in comune di Adria (Rovigo).

Con decreto 5 maggio 1959, n 442, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno facenti parte dell ex alveo del Canal bianco, in comune di Adria (Rovigo), segnati nel catasto dello stesso Comune, al foglio 61, mappali 388/b (Ha 0 47 66) e 388/d (Ha 0 04 40) di complessivi Ha 0 52 06, ed indicati nella planimetria rilasciata il 28 settembre 1957, in scala 1 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3851)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex roggia del torrente Boite, in comune di Perarolo (Belluno).

Con decreto 27 gennaio 1959, n 54, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex roggia del torrente Boite, in comune di Perarolo (Belluno), segnato nel nuovo catasto dello stesso Comune, al foglio II di mq 75, ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° febbraio 1958, in scala 1 1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Belluno, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(3853)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato della vecchia sede dell'argine maestro del fiume Oglio, in comune di Drizzona (Cremona).

Con decreto 31 marzo 1959, n 217, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato della vecchia sede dell'argine maestro del fiume Oglio, in comune di Drizzona (Cremona), segnato nel catasto dello stesso Comune, alla Sezione censuaria di Castelfranco d'Oglio, mappale 397 di mq 932, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 giugno 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma - di Cremona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3854)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera nazionale per i combattenti
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto Ministeriale n 5906/3810 in data 13 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 1959, registro n 9 Agricoltura, foglio n. 57, è stata determinata in via definitiva in L. 1 076 400 (lire unmilione settantaseimilaquattrocento) l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Eboli (Salerno), della superficie di ettari 8 07 43, costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta SARONIO Pietro fu Carlo in virtù del decreto Presidenziale in data 25 luglio 1952, n. 1099, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 196 del 25 agosto 1952 (supplemento ordinario), da trasferirsi in proprietà all'*Opera nazionale per i combattenti* - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell art 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 134 449 (lire centotrentaquattromilaquattrocentoquarantanove).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L. 1 205 000 (lire unmilioneduecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 89 del 14 aprile 1959.

(3716)

Determinazione di indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifiche).

Ente Puglia e Lucania

a) Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 129 del 1° giugno 1959, pagina 1968, avviso n. 2955, al 2° capoverso, 2ª riga, in luogo di « legge 12 maggio 1950, n. 23 », leggasi: « legge 12 maggio 1950, n 230 »,

al n 10 d'ordine dell'elenco (ditta ZACCAGNINO Angelina fu Giuseppe, maritata Galante), 3ª colonna, in luogo di « 27-2-52 » leggasi. « 27-12-52 ».

b) Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 135 del 9 giugno 1959, pagina 2059, avviso n 3161, al n 6 d'ordine dell'elenco (ditta SALVATORE Angelo Giovanni fu Mauro), 14ª colonna, in luogo di « 45 000 », leggasi: « 475 000 ».

(3690)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 2 luglio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	620,70	620,60	620,60
$ Can.	—	650,50	650 —	650,75	650,50	650,22	650,625	650 —	650,25	650,50
Fr Sv.	—	144,02	144,03	144,0225	144,02	144,03	144,035	144,05	144,03	144,03
Kr. D.	—	90,21	90,235	90,22	90,20	90,24	90,22	90,24	90,24	90,25
Kr N.	—	87,23	87,25	87,22	87,20	87,25	8 ,235	87,25	87,25	87,25
Kr Sv.	—	119,20	120 —	120 —	120 —	120 —	120,0025	120 —	120 —	120 —
Fol	—	164,60	164,64	164,625	164,60	164,63	164,61	164,63	164,63	164,63
Fr B.	—	12,442	12,44125	12,44375	12,44	12,44	12,4425	12,43	12,44	12,435
Fr. Fr.	—	126,60	126,60	126,595	126,55	126,61	126,585	126,60	126,61	126,60
Lst	—	1745 —	1745 —	1745,20	1745 —	1745,70	1745,10	1746 —	1745,70	1745,10
Dm occ	—	148,15	148,55	148,52	148,50	148,54	148,52	148,55	148,54	148,53
Scell Austr.	—	24 —	24 —	24,005	23,99	24 —	24,0075	24 —	24 —	24,01

Media dei titoli del 2 luglio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,625
Id 3,50 % 1902	71,05
Id 5 % 1935	100,95
Redimibile 3,50 % 1934	91 —
Id 3,50 % (Ricostruzione)	86,575
Id 5 % (Ricostruzione)	98,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,35
Id 5 % 1936	99,10
Id 5 % (Città di Trieste)	97,475
Id 5 % (Beni Esteri)	97,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,20
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	650,687
1 Franco svizzero	144,027
1 Corona danese	90,22
1 Corona norvegese	87,227
1 Corona svedese	120,001
1 Fiorino olandese	164,617
1 Franco belga	12,443
100 Franchi francesi	126,59
1 Lira sterlina	1745,15
1 Marco germanico	148,52
1 Scellino austriaco	24,006

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI
DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PREVIDENZA

Concorso per ottanta posti in convitto e per millequattrocentosessanta borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA
AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti.

I posti gratuiti in convitto da conferirsi per l'anno scolastico 1959-60 agli orfani degli iscritti sono complessivamente ottanta, dei quali quindici riservati agli orfani che intendano seguire scuole a tipo professionale, industriale o agrario e cinque ad orfani, soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte violino ed altri strumenti). I partecipanti a quest'ultimo concorso saranno sottoposti ad esame per le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici al 30 settembre 1959 Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono avere non meno di dieci anni e non più di dodici ed avere conseguito almeno la licenza elementare

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso sono a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'Ente in Spoleto (Perugia) od in altri convitti, con i quali l'Ente medesimo ha speciali convenzioni. Gli orfani avviati agli studi musicali saranno ospitati nel Collegio di musica al Foro Italico in Roma

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1959-60 agli orfani degli iscritti sono distribuite come appresso:

80 da L 20 000 per la scuola elementare;

150 da L 40 000 per la scuola media e le scuole di avviamento professionale,

150 da L 65 000 per il ginnasio ed il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori,

200 da L. 100 000 per l'Università e gli altri istituti statali di istruzione superiore (escluse le Accademie militari);

20 da L. 100 000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso.

Possono aspirare ai suindicati benefici gli orfani di padre o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi gli orfani di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i quali provvede altra Istituzione).

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capo famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori o corsi universitari.

Il concorrente già iscritto all'Università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni frequentati; detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sotto indicato, con riserva di far conoscere appena possibile e comunque non oltre il 1° aprile 1960, l'esito conseguito nella sessione di febbraio

L'aver ultimato gli esami nella sessione autunnale formerà titolo di preferenza nell'assegnazione delle duecentoventi borse universitarie e di perfezionamento.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1959-60 saranno fuori corso

I candidati a borse per corsi di perfezionamento postuniversitario devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con una votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di due anni.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale del l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia n 93, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 15 settembre 1959 per gli aspiranti a posti in convitto od a borse di studio per le scuole elementari, medie inferiori e superiori,

il 31 dicembre 1959 per gli aspiranti a borse di studio universitarie e postuniversitarie.

Detti termini sono improrogabili.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'ENPAS, non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso altre Amministrazioni.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intenda concorrere ed il corso di studi che si voglia seguire, Inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, orfani di padre impiegato, orfani di madre impiegata, saranno per ciascuna di dette categorie graduati fra di loro in ragione di merito in base ai risultati scolastici A parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia dando la precedenza agli orfani di guerra Gli appartenenti a famiglie che hanno già ottenuto un posto in convitto od una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti gli orfani le cui famiglie non hanno avuto alcun beneficio

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto un beneficio.

Ad una famiglia, che fruisce di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto, soltanto se la vedova abbia cinque orfani minorenni a carico oppure se trattisi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di entrambi i genitori. A famiglia che fruisce di due posti in convitto non può essere concesso alcun altro beneficio

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente,
2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;
3) stato di servizio dell'iscritto rilasciato dal competente Ministero,
4) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra,
5) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del presente bando,
6) dichiarazione del capo di famiglia dalla quale risulti se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria, pensione di guerra o assegno vitalizio, la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato in convitto o assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche Ente,
7) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;
8) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;
9) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente per la promozione o l'ammissione al corso da frequentare nell'anno scolastico 1959-60

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università deve produrre:

I Copia del piano completo di studi consigliato dalla Facoltà frequentata;

II. Certificato rilasciato dalla competente autorità con le seguenti indicazioni:

a) facoltà ed anno a cui lo studente è iscritto;

b) esami superati durante gli anni già percorsi con il voto conseguito in ciascuna materia,

c) se detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali, precisando inoltre quali degli esami sostenuti siano complementari

Il concorrente a borse di studio per corsi di perfezionamento postuniversitario deve esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita, dovrà inoltre comprovare che il corso, che intende seguire, è un corso di specializzazione o perfezionamento postuniversitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'Università, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, con la indicazione della durata di esso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1959-60, il relativo certificato di iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre, comunque, entro l'anno accademico 1959-60 Il candidato che abbia già iniziato il corso di perfezionamento dovrà produrre anche un certificato attestante che ha superato gli esami consigliati per gli anni già frequentati con le votazioni riportate Il concorrente potrà, infine, esibire pubblicazioni e certificati che reputasse utile a dimostrare la sua attività scientifica

I titoli di studio devono avere pieno valore legale, i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi.

Le domande ed i documenti sono esenti dalle tasse di bollo giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n 22.

N B — Dei documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 7), 8) potrà essere omessa la riproduzione qualora siano già stati esibiti all'Ente per conseguimento di altre borse di studio, indennità di buonuscita o assegno vitalizio, facendo richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti

Assistenza scolastica ai figli di iscritti in servizio attivo. Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1959-60 ai figli degli iscritti sono distribuite come appresso.

450 da L 65 000 per il ginnasio ed il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori,

360 da L. 100 000 per l'Università e gli altri istituti statali di istruzione superiore (escluse le Accademie militari),

50 da L .100 000 per corsi di specializzazione o perfezionamento postuniversitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso.

Al concorso possono partecipare i figli di dipendenti statali in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi i figli di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i quali provvede altra istituzione)

L'aspirante a borse di studio per scuole medie superiori e per l'inizio dell'Università non deve essere in ritardo negli studi per più di due anni e deve aver conseguito la promozione o l'ammissione o il diploma della sessione estiva del l'anno scolastico 1959-60, con media non inferiore ad 8/10 (la media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie d'insegnamento, escluse le facoltative, l'educazione fisica, la religione e la condotta)

Il concorrente già studente universitario, oltre a non essere in ritardo per più di due anni nella carriera scolastica, deve aver superato con media non inferiore a 24/30 gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni già frequentati, detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sotto indicato, con riserva di far conoscere appena possibile e comunque non oltre il 1° aprile 1960, l'esito conseguito nella detta sessione di febbraio.

L'aver ultimato gli esami nella sessione autunnale formerà titolo di preferenza nell'assegnazione delle quattrocentodieci borse universitarie e postuniversitarie

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1959 60 saranno fuori corso.

Gli aspiranti a borse di studio postuniversitarie debbono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con votazione non inferiore ad 88/110 e non debbono essere in ritardo negli studi per oltre due anni

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia n 93, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro·

il 15 settembre 1959 per gli aspiranti a borse di studio per scuole medie superiori,

il 31 dicembre 1959 per gli aspiranti a borse di studio universitarie e postuniversitarie

Detti termini sono improrogabili

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'ENPAS, non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso altre Amministrazioni.

Nelle domande deve essere precisato il corso di studi che si intenda seguire e deve essere indicato con esattezza il domicilio

Il concorso è per titoli ed i concorrenti figli di padre o di madre dipendente statale capo famiglia, figli di madre dipendente statale non capo famiglia, saranno per ciascuna delle due categorie graduati fra di loro in ragione di merito in base ai risultati scolastici; a parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza tra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra Gli appartenenti a famiglie, che hanno già ottenuto una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non hanno mai avuto alcun beneficio

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concessa per ogni nucleo familiare soltanto una borsa di studio

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso

I documenti da produrre a corredo delle domande sono quelli indicati per i concorrenti orfani ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 9) oltre ad una dichiarazione dell'Amministrazione da cui l'iscritto dipende, attestante che lo stesso trovasi in attività di servizio

Roma, addì 24 giugno 1959

Il presidente. FORESI

(3862)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte e pratiche del concorso per esami a sette posti di chimico in prova

Le prove scritte e pratiche del concorso per esami a sette posti di chimico in prova, nel ruolo del personale civile della carriera direttiva dei chimici per le direzioni armi ed armamenti navali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 5 dell'8 gennaio 1959, avranno luogo a La Spezia, presso la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra (San Bartolomeo), con inizio alle ore 8,30 del 24 luglio 1959

(3808)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.